RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 225/86 *

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Nella sentenza 7 febbraio 1984 (causa 166/82, Commissione/Repubblica italiana, Racc. pag. 459), la Corte, adita in forza dell'art. 169 del trattato, dichiarava — fra l'altro — quanto segue:

« Adottando e mantenendo in vigore la legge 8 luglio 1975, n. 306, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in quanto l'art. 10 della legge predetta stabilisce che la regione convochi le parti interessate al fine di trattare la determinazione del prezzo del latte alla produzione e che il prezzo convenuto venga obbligatoriamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, nonché in quanto l'art. 11 stabilisce che, in mancanza di accordo, il prezzo venga determinato da una commissione nominata dal presidente della regione. »

2. In seguito a una domanda dei servizi della Commissione, la rappresentanza permanente dell'Italia rispondeva, con telex 7 giugno 1984, che era in preparazione un nuovo testo di legge che avrebbe tenuto conto della sentenza della Corte.

3. Con lettera 1° luglio 1985, la Commissione, deducendo dalla mancanza di informazioni che la Repubblica italiana non si era ancora conformata alla sentenza della Corte, avviava la procedura ex art. 169 del trattato invitando la Repubblica italiana a presentare le proprie osservazioni entro un mese.

4. Con telex 18 ottobre 1985, la rappresentanza permanente dell'Italia informava la Commissione che un emendamento governativo inteso a modificare il disegno di legge relativo alla produzione e alla commercializzazione nel settore agricolo era stato presentato per abrogare le disposizioni legislative non conformi e che la misura era all'esame del Parlamento e avrebbe dovuto essere adottata in breve tempo.

5. In occasione di una riunione bilaterale nel febbraio 1986, dedicata all'esame dei fascicoli di infrazioni e ricorsi, la delegazione italiana dichiarava alla Commissione che, pur facendo tutto il possibile per accelerare l'adozione dell'emendamento da parte del Parlamento, il governo italiano non era in grado di indicare la data in cui la nuova legge sarebbe entrata in vigore.

6. Di conseguenza, la Commissione trasmetteva al governo italiano, con lettera 13 maggio 1986, il parere motivato ex art. 169 del trattato. In esso la Commissione constatava che la Repubblica italiana, astenendosi dal dare esecuzione alla sentenza della Corte 7 febbraio 1984, era venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 171 del trattato. Inoltre, la Commissione invitava la Repubblica italiana ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a detto parere entro un mese.

* Lingua processuale: l'italiano.

7. Il parere motivato restava senza risposta.

8. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 agosto 1986, la Commissione ha proposto il presente ricorso. Con lettera 9 ottobre 1986, la Commissione ha rinunciato alla presentazione di una replica.

9. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

1. La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica italiana, non dando esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 166/82 (Commissione/Repubblica italiana, Racc. 1984, pag. 459) in materia di formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù del trattato CEE;

— condannare la Repubblica italiana alle spese.

2. La *Repubblica italiana* non ha presentato conclusioni.

III — Mezzi e argomenti delle parti

1. La *Commissione* osserva che le autorità italiane, per giustificare il ritardo nell'esecuzione della sentenza, hanno invocato soltanto la lunghezza della procedura legislativa.

Ora, spetta allo Stato membro, a cui è stata attribuita l'infrazione contestata, di prendere tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza, a prescindere da quali siano gli organi cui spetti farlo, nella sfera dei loro rispettivi poteri. Inoltre, l'esecuzione di una sentenza che constata l'infrazione di uno Stato membro deve essere avviata immediatamente dopo che la sentenza è stata pronunciata e deve essere portata a termine al più presto.

La Commissione constata che la semplice presentazione al Parlamento nazionale di un disegno di legge inteso ad abrogare una disposizione nazionale incompatibile con il diritto comunitario non è sufficiente per eliminare l'infrazione.

2. Il *governo italiano* non contesta il suo obbligo derivante dalla sentenza della Corte 7 febbraio 1984. Per adempiere il suddetto obbligo il governo italiano aveva, in un primo tempo, presentato un emendamento ad un disegno di legge, già all'esame del Parlamento. Con tale emendamento veniva proposta l'abrogazione degli artt. 10 e 11 della legge controversa nella causa 166/82.

Successivamente, tuttavia, tale emendamento è stato ritirato al fine di non appesantire la discussione e di non ritardare l'approvazione del disegno di legge necessario per adempiere gli obblighi derivanti da un'altra sentenza della Corte.

Per l'abrogazione dei succitati articoli è stato predisposto uno schema autonomo di disegno di legge. Il governo italiano auspica che l'approvazione intervenga al più presto, in modo da far cessare, nella sostanza, la materia del contendere.

O. Due
giudice relatore